

Statuto

Art. 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita per scissione dal Fondo Pensione Previdir – Fondo Interaziendale di Previdenza ed Assistenza - ai sensi dell'art.36 e seguenti del Codice Civile l'associazione denominata "FONDO ASSISTENZA PREVIDIR" Fondo Interaziendale di Assistenza in seguito denominata "Fondo".

Art. 2 – SEDE

Il Fondo ha sede legale in Roma alla Via Andrea Noale n.206.

Art. 3 – DURATA

La durata del Fondo è stabilita sino al 2050, salvo anticipato scioglimento. Essa potrà essere prorogata, anche più volte, con delibera dell'Assemblea degli associati.

Art. 4 – SCOPO

Il Fondo ha per oggetto l'attuazione, senza fini di lucro, a favore dei soggetti beneficiari di cui al successivo articolo 5 di forme di assistenza prestata sia in maniera diretta che indiretta compatibili con le vigenti disposizioni di legge nei limiti e nei modi stabiliti dai Regolamenti del fondo.

Art. 5 – SOGGETTI BENEFICIARI

Le forme di assistenza di cui all'art.4 possono essere disposte in favore dei seguenti soggetti ed ai loro familiari:

- a) i dirigenti nonché quadri, impiegati ed operai appartenenti a categorie omogenee, dipendenti degli Associati i quali abbiano diritto per contratto o per accordi aziendali o per regolamenti aziendali di fruire di prestazioni assistenziali;
- b) i soci, i titolari e/o legali rappresentanti nonché i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale delle imprese Associate, previa espressa richiesta di queste ultime;
- c) i collaboratori coordinati e continuativi degli Associati, previa espressa richiesta di questi ultimi;
- d) i titolari di pensione ed i pensionandi contributori volontari, purché concorrano le seguenti condizioni:
 1. all'atto del pensionamento o del differimento dello stesso i lavoratori devono risultare alle dipendenze di un'azienda Associata;
 2. l'azienda Associata deve farne annualmente espressa richiesta al Consiglio Direttivo del Fondo;
 3. il soggetto beneficiario e i suoi familiari devono assumere espressamente l'onere di versamento delle relative contribuzioni;
- e) altri soggetti idonei, compresi i familiari dei beneficiari indicati al precedente comma deceduti mentre si trovavano nelle condizioni ivi previste, finché conservano il diritto di pensione ai superstiti e di reversibilità, fermo restando quanto previsto ai precedenti punti 2 e 3.

Art. 6 – ASSOCIATI

Possono essere Associati le imprese aderenti alle diverse Associazioni appartenenti al sistema Confindustriale nonché le Associazioni stesse. Possono, altresì, divenire Associati, Imprese od Aziende che, pur non facendo parte del sistema Confindustriale, abbiano presentato domanda di ammissione ed ottenuto il voto favorevole del Consiglio Direttivo del Fondo, con la maggioranza prevista all'articolo 7, ed abbiano ottemperato a quanto previsto nella delibera di ammissione.

Art. 7 – AMMISSIONE

La domanda di ammissione deve essere indirizzata al Presidente del Fondo ed inoltrata dalle persone fisiche o giuridiche o dalle Associazioni che abbiano i requisiti previsti dal presente Statuto all'articolo 6. La domanda presentata dalle persone giuridiche e dalle Associazioni deve contenere la denominazione e la sede dell'Ente nonché i dati anagrafici del legale rappresentante dell'Ente stesso e deve essere sottoscritta dal medesimo. La domanda presentata dalle persone fisiche deve contenere i dati anagrafici del richiedente e copia del certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio. Nella domanda il richiedente deve indicare l'eventuale Associazione imprenditoriale di appartenenza e i piani di assistenza a cui intende aderire inizialmente (salva naturalmente la facoltà di aderire successivamente ad altri) e dichiarare che si sottopone alle deliberazioni degli organi associativi ed agli obblighi derivanti dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Associazione. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice, mentre l'ammissione delle Imprese od Aziende che non facciano parte del sistema confindustriale è deliberata con la maggioranza di due terzi dei suoi membri presenti. L'ammissione è condizionata al versamento, entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione di ammissione, del contributo associativo. E' esclusa ogni forma di temporanea partecipazione alla vita associativa.

Ciascun associato potrà recedere dall'Associazione o da alcuni piani di assistenza prescelti, con dichiarazione scritta inviata al Consiglio Direttivo entro e non oltre 90 giorni dalla scadenza dei piani stessi. La qualità di associato si perde per decesso, scioglimento dell'Impresa o associazione dimissioni, morosità, indegnità e mancata attivazione di piani di assistenza per due esercizi consecutivi. La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 8 – MODALITA' DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

Al fine di ottenere le prestazioni di cui al successivo art. 10 i contributi assistenziali e le quote associative dovranno essere versati entro i termini previsti dai Regolamenti che disciplinano le prestazioni richieste.

Art. 9 – GESTIONE DELLE RISORSE

Il Fondo gestisce le risorse in forma diretta ed indiretta.

Nel caso di gestione indiretta, il Fondo stipula apposite convenzioni assicurative per l'accensione di polizze collettive o di gruppo atte a realizzare al meglio le finalità assistenziali a favore dei Beneficiari alimentando le polizze suddette con le contribuzioni di cui al precedente articolo 8.

Art. 10 – PRESTAZIONI

Le prestazioni di tipo assistenziale possono consistere:

- a) nella liquidazione di un capitale "una tantum", pagabile agli eredi o ai beneficiari designati, in caso di decesso per qualsiasi causa dell'iscritto durante il periodo di contribuzione al Fondo;
- b) nella liquidazione di un capitale o di una rendita a favore del Beneficiario che abbia subito, a seguito di malattia o infortunio durante il periodo di contribuzione al Fondo, una invalidità permanente;
- c) nel rimborso delle spese mediche, in base ad apposite convenzione stipulata ai sensi del precedente articolo 9;
- d) nella liquidazione di un capitale a favore dei soggetti di cui all'art.5 lettera b e c in dipendenza di cessazione del mandato o del rapporto di collaborazione.

Art. 11 – ORGANI DEL FONDO

Sono organi del Fondo:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;

e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le cariche, fatta eccezione per i Revisori di Conti, sono attribuite a titolo gratuito.

Art. 12 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta dagli Associati in regola con il versamento dei contributi.

Art. 13 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo; può essere, inoltre, convocata su delibera del Consiglio Direttivo e/o su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti, per questioni di particolare interesse, o su richiesta di almeno un quinto degli Associati in regola con il pagamento dei contributi associativi.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, potranno essere convocate in Roma, presso la sede del Fondo o altrove, purché in Italia. L'Assemblea degli Associati è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno. L'Assemblea degli Associati è convocata, con lettera raccomandata o telefax da spedire agli Associati almeno quindici giorni prima dell'adunanza medesima, contenente l'elencazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, la data ed il luogo di adunanza; in via alternativa, mediante avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima dell'adunanza, previo avviso informale agli Associati.

Art. 14 – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA, VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI E MAGGIORANZE

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in mancanza di questo, dal Consigliere più anziano. Ogni Associato ha diritto ad un voto e potrà farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta, con un massimo di cinque deleghe per ciascun associato ovvero da un proprio dipendente o da un membro del proprio organo amministrativo.

E' competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) fornire gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione e nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo di competenza degli Associati;
- b) nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e ne determina il compenso e nominare il Presidente;
- c) decidere sul rendiconto consuntivo d'esercizio;
- d) stabilire la misura delle quote associative;
- e) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione che non sia riservato alla competenza dell'Assemblea straordinaria; approvare e modificare i regolamenti alle forme di assistenza di cui al precedente art.4.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti e le delibere sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei voti degli Associati presenti.

E' competenza dell'Assemblea straordinaria:

- 1) modificare lo Statuto;
- 2) decidere sullo scioglimento del Fondo e sulla nomina di uno o più liquidatori.

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno due quinti degli Associati e le delibere sono validamente assunte con il voto favorevole nella maggioranza dei voti degli Associati presenti; in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti e le delibere sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei voti degli Associati presenti. I verbali delle deliberazioni di Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, rimangono a disposizione degli Associati, i quali possono liberamente consultarli presso la sede e richiederne copia.

Art. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Fondo è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da 5 a 9 membri nominati dall'Assemblea dei soci che ne determina il numero. Gli Amministratori restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Possono essere membri del Consiglio Direttivo anche i terzi. Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente ed eventualmente uno o più Consiglieri Delegati cui demandare, in parte, le funzioni, le attribuzioni e i compiti del Consiglio.

In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo in carica, la sua sostituzione, fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo medesimo, viene effettuata mediante cooptazione da parte del Consiglio stesso.

Art. 16 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede del Fondo o altrove tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri e, comunque, almeno una volta all'anno. La convocazione è fatta dal Presidente o dal Vicepresidente, con lettera raccomandata, o telefax indicante l'ordine del giorno, data e luogo di convocazione, da spediti almeno sette giorni prima della data della riunione. In casi di urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo telegramma o telefax, da inviarsi almeno tre giorni prima della riunione.

Art. 17 – DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza effettiva di almeno un terzo dei componenti del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvi i casi in cui è richiesta espressamente una diversa maggioranza.

Delle riunioni del Consiglio si redigono, su apposito libro, i relativi verbali sottoscritti dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vicepresidente e dal segretario.

Art. 18 – POTERI E COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria delle forme d'assistenza attuate dal Fondo.

Esso in particolare:

- a) elegge il Presidente, il Vicepresidente, gli eventuali Consiglieri Delegati;
- b) attua i Regolamenti che definiscono le modalità operative per attuare le forme di assistenza di cui al precedente articolo 4;
- c) redige il rendiconto di gestione annuale, che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria entro il trenta giugno di ogni anno;
- d) delibera la convocazione dell'Assemblea in via straordinaria;
- e) delibera sull'ammissione degli Associati, verificandone i requisiti stabiliti dallo Statuto, e sulla loro esclusione;
- f) stabilisce per i soggetti non aderenti al sistema Confindustriale modalità, condizioni di ammissione e di permanenza.

Art. 19 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta il Fondo di fronte ai terzi ed in giudizio, ha la firma e può delegare, in forma scritta, a uno o più Consiglieri, in via temporanea, il compimento di alcuni atti, stabilendone natura e limiti. Il Vicepresidente lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo. In caso di mancanza del Presidente in via definitiva, alla sua sostituzione provvede il Consiglio Direttivo, che deve essere convocato appositamente, da uno qualsiasi dei suoi membri.

In caso di dimissioni della maggioranza o dell'intero Consiglio Direttivo, il Presidente, anche se dimissionario, entro i dieci giorni successivi, provvede alla convocazione dell'Assemblea degli Associati per la elezione del nuovo Consiglio.

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica fino alla loro sostituzione per l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente nomina il segretario delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è il titolare dei dati ai fini della tutela prevista dalla Legge n.675 del 1996.

Art. 20 – COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

I membri effettivi e supplenti sono nominati dall'Assemblea.

I Revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

In caso di cessazione prima della scadenza del mandato, al membro cessato subentra il Revisore supplente la cui nomina abbia avuto la medesima provenienza.

I Revisori accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono una relazione al rendiconto annuale, possono verificare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo della contabilità. I Revisori dovranno trasmettere alle eventuali Commissioni di vigilanza, sui fondi assistenziali, se istituite per Legge, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 21 – RENDICONTO

L'esercizio sociale del Fondo si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il rendiconto annuale della gestione che accompagnato dalla relazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori deve essere sottoposto all'assemblea per l'approvazione entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Gli eventuali avanzi di gestione, determinati con il rendiconto potranno essere destinati, con l'approvazione dell'Assemblea, a finanziare spese dell'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce o accantonate a riserva.

Art. 22 – PATRIMONIO DEL FONDO

Costituiscono patrimonio comune del Fondo:

- i beni mobili e immobili di proprietà, o comunque acquistati o provenienti da lasciti o donazioni;
- i redditi patrimoniali in genere;
- le contribuzioni versate dagli Associati e dai Beneficiari, ivi comprese le eventuali contribuzioni supplementari effettuate in conformità ai contratti, accordi o regolamenti aziendali.

Art. 23 – SCIoglimento DEL FONDO

Il Fondo si scioglie ed è messo in liquidazione nei casi di impossibilità di suo funzionamento o in caso di conforme delibera dell'Assemblea. Addivenendosi alla liquidazione del Fondo, l'Assemblea o, in caso di sua inerzia o impedimento, il Presidente del Tribunale di Roma, nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi. A protezione dei singoli Beneficiari, le posizioni assistenziali e assicurative esistenti al momento della liquidazione verranno mantenute in essere, assegnando a ogni Beneficiario la propria posizione, con facoltà di trasferimento presso altro Fondo.

I liquidatori devono devolvere l'eventuale patrimonio residuo ad altra associazione con analoghe finalità assistenziali o ai fini di pubblica utilità fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 24 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le eventuali controversie tra Associati o Beneficiari e il Fondo, con esclusione di quelle per legge riservate alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, saranno sottoposte ad un Collegio arbitrale composto di tre membri, uno dei quali con funzione di presidente, nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede l'associazione. Le determinazioni del Collegio arbitrali saranno vincolanti per le parti come se fossero frutto della loro stessa volontà e, pertanto, non saranno appellabili avendo valore di transazione tra loro, conclusa dagli arbitri quali loro mandanti. Le determinazioni del Collegio arbitrale devono essere comunicate alle parti entro novanta giorni dalla costituzione del collegio. L'arbitrato avrà sede a Roma.

F.to: Gian Rodolfo Bertoli

F.to: Maurizio Giorgio Di Benedetto Notaio I.S.